

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3532

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISANI, RODOTÀ, BASSANINI

Presentata il 28 febbraio 1986

Norme per l'esercizio dell'opzione sull'insegnamento della religione cattolica da parte dei giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In relazione al carattere opzionale dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, previsto dalle modifiche al Concordato e dalle successive intese presentiamo un articolo unico inteso a riconoscere allo studente che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età o che frequenti la scuola secondaria superiore il diritto all'autonoma decisione d'avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

La duplice condizione prevista per l'autonoma decisione risponde, oltre che alla caratteristica di una scelta che impegna esclusivamente la coscienza individuale, anche a situazioni di fatto e di

diritto già prese in considerazione dall'ordinamento giuridico

Per lo studente che frequenta la scuola secondaria superiore, indipendentemente dall'età, è già prevista la partecipazione all'elettorato nell'ambito degli organi collegiali

Inoltre al minore che abbia compiuto i 14 anni, seppure limitatamente ad alcuni atti, è già riconosciuta capacità di agire, di assumere obblighi e responsabilità penali. Coerentemente, allo studente nelle previste condizioni deve essere riconosciuto il diritto di scelta della materia alternativa e della eventuale partecipazione a frequentare l'insegnamento della stessa

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli studenti che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età o che si iscrivono o frequentano le scuole secondarie superiori esercitano personalmente il diritto di scegliere di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, nonché quello di frequentare o di scegliere l'insegnamento della materia alternativa.